

COMMISSIONE CENTRALE DELL'EMIGRAZIONE

Sentenza 4 agosto 1926 - Gualano Giovanni C/Cyp Fabre.

Vigilanza a bordo - Obblighi del vettore.

Il vettore è tenuto ad esercitare una sorveglianza generica a bordo, tale da permettere ai preposti alla nave di accorrere prontamente lì ove un fatto anormale si svolge, impedendone ulteriori conseguenze dannose. È tenuto altresì ad una sorveglianza specifica, rigorosa e continua soltanto sui punti di per sé pericolosi.

FATTO. — Il minore Gualano Giovanni, di 13 anni, durante la traversata di rimpatrio del piroscafo « Canadà » della Cyp Fabre, partito da New York l'11 luglio 1923, mentre si trovava sopra coperta, cadde in una stiva ferendosi gravemente alla testa, alle spalle ed al braccio.

Con atto del 23 agosto 1923, Gualano Giuseppe, padre del ragazzo infortunato, produsse reclamo per ottenere dal vettore il risarcimento dei danni. All'udienza del 31 gennaio 1924 avanti l'Ispettore dell'emigrazione di Napoli, il reclamante si rimise al reclamo, e la Compagnia ne chiese il rigetto, allegando la propria irresponsabilità. L'Ispettore ordinò l'accesso giudiziale che fu eseguito in contraddittorio delle parti il 18 aprile 1925, accertandosi che il boccaporto della stiva, ove il Gualano cadde, trovavasi sul ponte di seconda classe ed era limitato da lamiera di ferro dell'altezza di centimetri 60, cui sovrastavano dei candelieri di ferro riuniti l'uno all'altro da catene. Riportata la causa alla udienza del 28 maggio 1925, il Gualano insistette nell'accoglimento del ricorso, mentre la Compagnia ne chiese il rigetto e subordinatamente chiese di essere ammessa a provare con testimoni che l'accidente, avvenuto il 31 luglio 1923, si verificò esclusivamente per colpa dell'infortunato, poichè gli allestimenti di bordo erano perfettamente regolari.

Con sentenza del 9 luglio 1925, l'Ispettore escluse la colpa della Compagnia nell'infortunio e quindi rigettò il ricorso, ritenendo di conseguenza superfluo ogni altro mezzo istruttorio e superflua anche l'indagine se il Gualano fosse guarito dalle lesioni riportate.

Con atto del 7 agosto 1925, produsse appello Sammartino Adele, nella qualità di madre esercente la patria potestà sul figlio minore Gualano Giovanni, assumendo che il reclamo dovesse essere accolto.

DIRITTO. — Osservasi che l'appello prodotto avverso la sovra indicata decisione dell'Ispettore di Napoli non ha alcun fondamento nè in fatto nè in diritto.

In fatto sta che gli allestimenti del piroscalo erano in perfetta rispondenza con le regole della tecnica navale ed il boccaporto della stiva, su cui il piccolo Gualano Giovanni si arrampicò precipitandovi, era convenientemente protetto, essendo limitato da lamiere di ferro dell'altezza di centimetri 60, su cui sovrastavano anche dei candelieri di ferro riuniti l'uno all'altro da solide catene di ferro.

Da questi elementi di fatto discende logica la conseguenza che causa unica dell'evento dannoso fu la imprudenza del ragazzo, della quale non deve rispondere il vettore, poichè, se è vero che questi ha l'obbligo contrattuale di tutelare la incolumità del passeggero durante il trasporto, è pur vero che la sua responsabilità viene meno, quando il danno deriva da caso fortuito o da forza maggiore o dal fatto stesso del passeggero. Si ammette in linea di principio che il fatto imprudente del viaggiatore, causa dell'infortunio, deve essere estraneo alla diligenza del vettore perchè possa eliminare qualsiasi responsabilità; che se, invece, poteva essere evitato dalla ordinaria vigilanza, rivive la responsabilità del vettore stesso. Nella specie, però, il fatto volontario del Gualano non era evitabile con la normale sorveglianza a bordo, bensì con una sorveglianza specifica, rigorosa e continua sul punto, ove era situato il boccaporto, e sull'attività del Gualano. Ma evidente appare che una siffatta sorveglianza sorpassa i limiti della ordinaria diligenza, alla quale soltanto è tenuto il vettore in forza del contratto di trasporto e che in fatto si concreta nell'obbligo di una sorveglianza generica a bordo, tale da permettere ai preposti alla nave di accorrere prontamente lì ove un fatto anormale si svolge ed impedirne ulteriori conseguenze dannose. La sorveglianza dev'essere specifica, rigorosa e continua, soltanto sui punti che di per sè sono pericolosi, mentre nella specie il boccaporto, essendo convenientemente protetto, non richiedeva una siffatta vigilanza. Egualmente, la sorveglianza sull'attività dei passeggeri non può essere che generica, ammenochè circostanze speciali non consiglino una rigorosa vigilanza su determinati viaggiatori che, per condizioni anormali, si rivelino pericolosi a sè ed agli altri. Ma nel caso in esame il piccolo Gualano non rivelò condizioni anormali di mente; il suo temperamento vivace ed irrequieto, proprio della sua età, imponeva ai genitori l'obbligo di vigilare d'avvicino il proprio figliuolo. Tale obbligo spetta al vettore nel caso che imbarchi ragazzi soli, che non sieno affidati alla guida di chicchessia.

Giusta fu dunque la conclusione cui addivenne il primo giudice, escludendo qualsiasi responsabilità del vettore nell'accidente toccato al Gualano, di guisa che l'appello va rigettato e va confermata invece la decisione impugnata.